

TI_GERICHTE INC.2000.21602 vom 9. März 2001

TI Tribunale d'appello, 2001-03-09, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_INC.2000.21602

FR: TI_GERICHTE INC.2000.21602 du 9 mars 2001

IT: TI_GERICHTE INC.2000.21602 del 9 marzo 2001

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

_____ e _____ - in quanto formalmente accusati - sono indubitabilmente legittimati ad impugnare il rifiuto del Procuratore pubblico di assumere complementi di prova, non solo per la disposizione di massima dell'art. 280 CPP, ma specificamente per quella relativa alla completazione dell'istruttoria di cui all'art. 196 cpv. 5 CPP. Il reclamo, tempestivo a norma di legge (art. 281 cpv. 1 CPP), è allora ricevibile in ordine.

E. 2

Il citato art. 196 CPP consente alle parti, una volta conclusa l'istruttoria a giudizio del Procuratore pubblico nella sua attività di magistrato inquirente, di formulare istanza di complemento di inchiesta, indicando i mezzi di prova da assumere (si veda anche REP 1997 n. 107; 1998 n. 122). La norma non fa che riprendere - e nei successivi capoversi meglio precisare - quanto disposto dall'art. 58 cpv.

E. 3

Avuto riguardo ai principi esposti sopra e apprezzando le rispettive argomentazioni avanzate dalle parti, si hanno le seguenti considerazioni e conclusioni sui proposti mezzi di prova ancora in discussione. Testimonianza del dott. _____ (prova n. 1) Sarebbe stato il " referente " degli accusati, asseritamente studioso della coltivazione e in grado di illustrare scopi e intenzioni di questi ultimi e di descrivere consistenza e destinazione del prodotto. Per il Procuratore pubblico si tratta di mezzo di prova ininfluenza, in quanto " le intenzioni degli accusati ben risultano dagli atti " (decisione impugnata, Ad 1). Ora negli atti istruttori non si trova nessun cenno su questa persona o personalità, né del pari gli accusati hanno riferito di altri intenti e destinazione della canapa prodotta, se non la vendita, come anche effettivamente avvenuto (verbale di polizia 23 febbraio 2000, doc. 2.5 ann. 5, pag. 3 e 4). In sede di istruzione formale, questa testimonianza non ha alcun valore, avulsa come appare dalla fattispecie inquisita. Testimonianza del dott. _____ (prova n. 3) A detta degli accusati, il dott. _____ è da anni attivo nella ricerca medica con riferimento al consumo della canapa ed ai suoi benefici terapeutici e può dimostrare appunto che vendita-acquisto di tale prodotto non sono finalizzati unicamente al consumo stupefacente. Il Procuratore pubblico ha respinto questo mezzo di prova, non trattandosi di avviare un " dibattito cultural-filosofico " sull'uso della canapa, ma di accertare la commissione di un reato (decisione impugnata, Ad 2, per il rinvio Ad 3). Anche questa prova non è direttamente attinente alla fattispecie istruita, che si riferisce ad attività di coltivazione e di vendita connessa con l'uso del prodotto quale stupefacente: determinanti

saranno allora l'accertamento e l'apprezzamento di questa circostanza (sia per quanto detto o non detto in proposito dagli accusati, sia sulla base delle testimonianze raccolte). Corretta pertanto la sua reiezione, per ininfluenza sulla fase predibattimentale, fatta salva l'eventualità di una citazione dinnanzi al giudice del merito. Testimonianza di _____ (prova n. 4) Il teste sarebbe stato il fornitore di canapa per l'impresa degli accusati e dovrebbe quindi riferire su metodi e obiettivi della coltivazione di canapa (istanza del 15 febbraio 2001) e sui controlli rispettivamente sulle conoscenze degli acquirenti del tenore di sostanza psicoattiva del prodotto (reclamo). La reiezione della prova da parte del magistrato inquirente è dovuta alla constatazione che sulle menzionate circostanze gli accusato hanno avuto già modo di fornire le loro spiegazioni. A parte il fatto che le motivazioni dell'istanza e del reclamo sono diverse, si ha che l'attività del signor _____ è a monte della responsabilità propria degli accusati, che peraltro non avevano cura del tenore di THC ("... non mi sono mai interessato per controllarlo ", così _____, verbale di polizia citato, pag. 4/5). Anche questa testimonianza si avvera inconferente, come alle precedenti conclusioni. Testimonianze di _____ e di _____ (prove n. 5 e 6) Questi signori dovrebbero riferire sulle conoscenze delle attività a _____ (serra) dei reclamanti da parte di autorità comunali e di polizia. Per il Procuratore pubblico trattasi di emergenze inutili rispetto alla responsabilità penale degli accusati. Non sono note qualifiche e competenze di questi due signori. A respingere questa prova, in aggiunta alla stringata conclusione del magistrato inquirente, basta contrapporre quanto dichiarato da _____, allora _____, nel formulario sull'insediamento della sua ditta a _____ (doc. 7.15, ann. F: " Produzione di TALEE - e coltivazione di piante per ornare bottiglie di GRAPPA e ACETO ") ed il rimbrotto 21 giugno 2000 del Municipio di _____ (doc. 7.13: " Solo ad avanzato fatto compiuto il nostro Municipio ha potuto constatare che l'attività era tutt'altro che quella comunicata e che i locali erano stati utilizzati per una coltivazione importante di canapa...A tale proposito comunichiamo che non siamo disposti a concedere attività relative a coltivazioni del tipo richiesto dal sig. _____ "). Delucidazione delle analisi sui prodotti sequestrati (prova n. 8) In proposito si vogliono conoscere metodi e criteri impiegati, con indicazione della percentuale del materiale testato rispetto a quello a disposizione e delle modalità di scelta (istanza 15 febbraio 2001) ovvero se vi sia stato metodo o casualità nella scelta dei campioni (reclamo). Per il Procuratore pubblico i metodi sono quelli usuali e le scelte di campioni risultano agli atti. I rapporti di pesata ed i certificati di analisi (doc. 2.5, ann. 16 e 17), di per sé non contestati, sono sufficientemente eloquenti, essendo pacifico l'affidamento a metodologie consuete ed ufficiali ed altrettanto che le analisi sono avvenute a campione, essendo sproporzionato l'esame dell'intera non indifferente sostanza sequestrata, per cui anche questo complemento non merita accoglimento.

E. 4

Il reclamo è così integralmente respinto con la presente decisione definitiva (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP, e contrario), tassa e spese giudiziarie andando a carico del reclamante soccombente. Per i quali motivi, richiamati i citati articoli di legge, decide:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.